## PROTOCOLLO DI INTESA

### TRA

La **Lega Navale Italiana** (d'ora in poi **L.N.I.**) con sede e domicilio in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 54, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01078730585, agli effetti del presente atto rappresentata dal Presidente Nazionale, Amm. Sq. (aus) Donato MARZANO, domiciliato per la carica presso la sede della LNI.

F

la **Federazione Italiana Canoa Kayak** (d'ora in poi **F.I.C.K.**) con sede e domicilio in Roma, Viale Tiziano 70, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01455281004, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente, dott. Luciano BUONFIGLIO, domiciliato per la carica presso la sede della F.I.C.K.

#### PREMESSO CHE

## La **L.N.I.**:

- fondata a La Spezia nell'anno 1897, ai sensi degli articoli dal 65 al 72 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, a norma dell'art. 14 della legge 14 novembre 2005 n. 246, è Ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, le conoscenze dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. È sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per i profili di rispettiva competenza. Lo Statuto della Lega Navale Italiana, di cui al Decreto del Ministro della Difesa di concerto con l'allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 maggio 2012, disciplina sia la Presidenza Nazionale, sia le Sezioni e le Delegazioni, delineando un'organizzazione ben definita che non può essere derogabile;
- svolge servizio di pubblico interesse a norma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975 n. 70 e successive modificazioni e integrazioni;
- si ispira ai principi dell'associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000 n.383, al fine di svolgere servizi di promozione e utilità sociale a norma dell'art. 2 della stessa legge;
- promuove e sostiene la pratica del diporto degli sport marinareschi e delle attività di navigazione concorrendo all'insegnamento della cultura nautica, ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171;
- promuove e sviluppa corsi di formazione professionale nel quadro delle vigenti normative;
- promuove iniziative di protezione ambientale agli effetti della legge 8 luglio 1986 n. 349;
- è dotata di un'organizzazione e di una struttura che la vede presente con oltre 270 Sezioni e Delegazioni, capillarmente diffuse su tutto il territorio nazionale. Le Sezioni e le Delegazioni sono organizzate, come previsto dall'art. 68 del DPR n. 90 del 2010, secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato, e costituiscono gli elementi operativi attraverso i quali l'organizzazione centrale attua la funzione di Ente pubblico preposto a servizi di pubblico interesse;
- per lo svolgimento delle attività istituzionali opera di concerto con le Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche e con le Federazioni del C.O.N.I. e del CIP tramite i gruppi sportivi delle Sezioni, ivi costituiti;
- i gruppi sportivi delle Sezioni sono riconosciuti dal C.O.N.I. quali Associazioni Sportive che svolgono attività nei vari settori dello sport nautico in particolare: vela, canoa, canottaggio e attività subacquee;
- promuove da anni iniziative indirizzate a rendere accessibile a tutti le attività svolte dalle proprie Sezioni e Delegazioni, con particolare attenzione alle attività per i disabili a livello

sportivo e amatoriale utilizzando specifiche imbarcazioni e contando anche sullo spirito di iniziativa di molte Strutture Periferiche che si sono dotate di banchine e mezzi di sollevamento per agevolare le operazioni di imbarco.

## La **F.I.C.K.**:

- è Associazione senza scopo di lucro, con personalità giuridica di diritto privato (art.18 decreto legislativo n. 242 del 23 luglio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni), aderente al CONI dal 30 novembre 1982;
- persegue lo svolgimento dell'attività sportiva e ne garantisce la pratica da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
- le sue finalità sono:
  - a. l'incremento, la promozione, l'organizzazione e la disciplina nel territorio nazionale dello sport della canoa tra dilettanti, in tutte le sue forme e manifestazioni;
  - b. lo sviluppo, l'organizzazione e la disciplina dell'attività agonistica finalizzata alla attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi ed alle Paralimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dal CONI, dall'ICF dal CIP e dall'IPC;
  - c. la formazione di una cultura sportiva finalizzata anche al rispetto dell'ambiente in ogni sua forma;
  - d. lo sviluppo e la promozione, sia a carattere agonistico che amatoriale, delle discipline della pagaia: canoa in acqua piatta (velocità e fondo); canoa in acqua mossa (slalom e discesa); canoa polo; canoa maratona; canoa per diversamente abili, denominata paracanoa; dragonboat; canoa ocean racing e canoa slalom cross, SUP (stand up paddle);
  - e. la formazione di una cultura sportiva finalizzata anche al rispetto etico-sociale ed ambientale (sentinelle del mare).

## TENUTO CONTO CHE

# La **L.N.I.**:

- ha quale fine istituzionale la diffusione della cultura del mare e degli sport nautici;
- da anni opera, per i propri Soci, con le Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. e dal C.I.P., tra le quali la F.I.C.K per l'attività sportiva della canoa e Kayak. In tale ambito organizza anche manifestazioni ed eventi sportivi, locali e nazionali, in collaborazione con le stesse Federazioni:
- ha manifestato l'interesse di voler incrementare le proprie attività sportive, comprese quelle per i diversamente abili, nel campo della canoa e Kayak.

# La **F.I.C.K.**:

- promuove ed incentiva nel territorio nazionale la divulgazione della cultura sportiva, l'avviamento e la diffusione tra i dilettanti dello sport della canoa-kayak, sul mare e nelle acque interne, in tutte le sue forme e manifestazioni;
- ha interesse a collaborare con la LNI per aumentare la diffusione, soprattutto nei giovani nell'età scolare, della cultura del mare e degli sport nautici.

## **CONSIDERATO CHE:**

• le Parti si danno reciprocamente atto di voler conseguire gli scopi afferenti agli indirizzi del presente protocollo d'intesa e voler condurre tutte le attività che di conseguenza potranno essere organizzate, con spirito di leale collaborazione, nel reciproco riconoscimento delle specificità di ciascuna organizzazione;

• è intendimento del presente documento quello di favorire sia lo sviluppo di valori condivisi, per vicendevole beneficio, con particolare riferimento alle attività per i giovani, soprattutto con riferimento a quelli in età scolare, sia il mantenimento ed il recupero delle tradizioni nautiche, nonché la divulgazione e la valorizzazione dello sport della canoa in quanto sostenibile e idoneo alla tutela dell'ambiente.

# SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art. 1

## (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

#### Art. 2

# (Finalità)

1. La LNI e la FICK, nel quadro delle rispettive competenze e finalità istituzionali, intendono collaborare per la promozione di iniziative ed eventi che contribuiscano a diffondere e rafforzare la conoscenza delle discipline della pagaia e la cultura del mare, in particolare fra i giovani, favorendone l'avvicinamento alla pratica sportiva dilettantistica.

## Art. 3

# (Accordi tra le parti)

- 1. Al fine di dare concreta attuazione al presente protocollo d'intesa, che non comporta maggiori oneri a carico delle parti, LNI e Fick si impegnano a collaborare per la promozione e la realizzazione delle rispettive iniziative ed eventi, condividendo know-how, conoscenza, expertise e testimonianze utili e demandando a successivi progetti e atti formali, da deliberare, ciascuno a cura dei competenti organi istituzionali, per la definizione delle modalità e dei contenuti specifici della collaborazione.
- 2. La FICK, inoltre, per promuovere la diffusione dello sport della canoa kayak sul mare e nelle acque interne nelle Sezioni della LNI che dispongono di basi nautiche o di specchi acquei utili, offrirà per il primo anno, alle Sezioni che si affilieranno per la prima volta, n. 20 tessere gratuite, pari al numero minimo utile per la formazione del Gruppo sportivo nella Sezione.
- 3. La LNI si impegna, inoltre, a diffondere il presente Protocollo presso i propri tesserati e le proprie strutture periferiche allo scopo di consentire alle proprie Sezioni impegnate nella promozione delle attività ricomprese nelle predette "Finalità", di avvalersi di un'ampia copertura istituzionale e della piena collaborazione della FICK.

#### Art. 4

## (Manifestazioni)

- 1. La L.N.I. darà, ove possibile, la disponibilità di accesso alle proprie Basi Nautiche ed alle proprie Strutture Periferiche per la realizzazione di progetti ed iniziative da svolgere in collaborazione con la FICK.
- 2. La FICK si adopererà per il coinvolgimento di tecnici nelle manifestazioni sportive delle Sezioni LNI.

# Art. 5

# (Coordinamento)

1. Al fine di promuovere l'attuazione delle iniziative previste dal presente protocollo d'intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati nonché attuare il necessario collegamento a livello informativo, la L.N.I. e la FICK nomineranno un referente all'uopo incaricato.

#### Art. 6

# (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente protocollo di intesa ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – "GDPE"), relativo alla protezione dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni ("Codice in materia di produzione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuali per finalità statistiche o di ricerrca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dall'European Data Protection (EDPB).

### Art. 7

# (Policy di comunicazione)

- 1. La L.N.I. e la FICK si impegnano a garantire la massima diffusione dei contenuti del presente protocollo ai propri tesserati, alle proprie Strutture centrali e periferiche a mezzo dei canali di comunicazione ritenuti a tal fine più efficaci.
- 2. La L.N.I. e la FICK, per mezzo dei rispettivi Uffici Comunicazione, garantiscono, inoltre, un proficuo sviluppo delle informazioni in merito alle attività e/o progetti di comune interesse.

### Art. 8

# (Revisioni)

1. Il presente protocollo d'intesa potrà essere soggetto a revisione su richiesta di una delle Parti ovvero in conseguenza di eventuali disposizioni legislative che influiscano sull'attività della L.N.I. e della FICK.

## Art. 9

## (Durata)

1. Il presente protocollo d'intesa entrerà in vigore il giorno della sua firma ed ha validità fino al 31 dicembre 2024, e potrà essere rinnovato a seguito di verifica dell'attività posta in essere.

Roma, 22 dicembre 2021

PRESIDENTE NAZIONALE LNI

Amm) Sa Donato Marzano

IL PRESIDENTE NAZIONALE FICK
Dott. Luciano Buonfiglio